



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32698** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto **n. 73278** reso da **BALDO Fabrizio**, quale consegnatario dei titoli azionari del Comune di Casalserugo (PD), per l'esercizio 2019, depositato in data 29 luglio 2021;

Vista la relazione n. 449/2025 del 26.08.2025 del magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l'assistenza del funzionario Roberta Campolonghi e data per letta la relazione – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, come da separato verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

	1. Con relazione n. 449/2025 del 26.08.2025, il magistrato istruttore del	
	conto n. 73278 reso da BALDO Fabrizio, quale consegnatario dei titoli	
	azionari del Comune di Casalserugo (PD), per l'esercizio 2019, dopo aver	
	riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di	
	questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) il documento in esame – redatto su modello non conforme al mod. 22 del	
	d.P.R. n. 196/1994 e sottoscritto dall'agente contabile in data 31.12.2019 -	
	era privo del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario e	
	allo stesso non era stato allegato alcun provvedimento di parificazione;	
	b) il conto - depositato in data 29 luglio 2021 e, quindi, ben oltre il termine	
	di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (avvenuta con delibera di C.C.	
	n. 6 del 30.04.2020) – esponeva la consistenza quantitativa dei titoli	
	partecipativi, ma non riportava il valore degli stessi, presentandosi, pertanto,	
	come mero estratto dal registro degli inventari, tenuto mediante programma	
	gestionale, idoneo, solo parzialmente, a rappresentare i fatti di gestione;	
	c) non era chiaro il criterio in base al quale non era stato attribuito alcun	
	valore di “consistenza iniziale” alle partecipazioni nel Consorzio ATO	
	Bacchiglione e nel Consorzio Biblioteche padovane, alle quale era stato,	
	invece, attribuito un “costo storico” di euro 42.476 che trovava riscontro	
	nello stato patrimoniale del rendiconto 2019 (alla voce b) a IV) lett. c) “altri	
	soggetti”), ma non nello stato patrimoniale del rendiconto 2018 (così come	
	del rendiconto 2017);	
	d) il “costo storico” (euro 4.933.796,26) e la “consistenza iniziale” (euro	
	5.007.596,55), indicati nel conto in relazione alla partecipazione azionaria	
	detenuta dal Comune in Acquevenete s.p.a., non corrispondevano al valore	
	2	

	di patrimonio netto al 31.12.2018/01.01.2019 (con riferimento, quindi, al	
	bilancio di esercizio 2017 della società), che ammontava ad euro	
	4.684.451,43, pari all'1,79% del patrimonio netto di euro 261.701.194	
	risultante dal bilancio 2017;	
	e) alcun altro elemento in ordine alla regolarità del conto poteva essere tratto	
	dalla relazione dell'organo di controllo interno, non essendo stata depositata	
	né prodotta in istruttoria.	
	2. Il magistrato istruttore, alla luce delle considerazioni svolte, rimetteva il	
	conto all'esame della Sezione, concludendo, allo stato, per una declaratoria	
	di irregolarità senza discarico dell'agente.	
	3. Con comunicazione acquisita al fascicolo in data 6 febbraio 2026,	
	l'Unione dei Comuni del Conselvano riferiva che non era stato possibile	
	procedere alla notifica all'agente del decreto di fissazione dell'udienza e	
	della relazione del giudice designato per l'esame del conto ai sensi dell'art.	
	147, comma 4, c.g.c., in quanto il sig. Fabrizio Baldo risultava deceduto in	
	data 25.04.2023.	
	4. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero, in considerazione del	
	decesso dell'agente contabile, ha concluso chiedendo l'estinzione del	
	giudizio ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c. e la causa è passata in	
	decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Il conto oggetto del presente procedimento, relativo alla gestione per	
	l'esercizio 2019 del consegnatario dei titoli del Comune di Casalserugo	
	(PD), è stato reso dall'agente contabile, sig. BALDO Fabrizio, come	
	evincibile dalla relazione di irregolarità e dalla documentazione ad essa	
	3	

		allegata.	
		Ciò posto, il Collegio rileva che il sig. Fabrizio Baldo è deceduto in data 25	
		aprile 2023, come documentato dal certificato di morte depositato	
		dall'Unione dei Comuni di Conselvano in data 6 febbraio 2026, e, dunque, si	
		è verificata nei suoi confronti una causa di interruzione del processo, come	
		previsto dall'art. 108, comma 4, c.g.c. (<i>“Se la parte è costituita</i>	
		<i>personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento”</i>), atteso che	
		il decesso è intervenuto in epoca successiva alla sua costituzione in giudizio	
		ex art. 140, comma 3, c.g.c. (<i>“il deposito del conto costituisce l’agente in</i>	
		<i>giudizio”</i>).	
		All’udienza di discussione, tuttavia, il Pubblico Ministero ha chiesto, ex art.	
		108, comma 6, c.g.c., l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei	
		confronti dell’agente contabile deceduto, dichiarando di non avere	
		intenzione di procedere nei confronti degli eredi.	
		Il Collegio, pertanto, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art.	
		108 c.g.c., dichiara, con la presente sentenza, l’estinzione del processo nei	
		confronti dell’agente contabile sig. Baldo Fabrizio.	
		6. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno	
		sostenute (art. 111, comma 8, c.g.c.).	
		P.Q.M.	
		la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
		disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara, ai sensi	
		dell’art. 108, comma 6, c.g.c., l’estinzione del processo iscritto al n. 32698	
		del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 73278	
		dell’agente contabile BALDO Fabrizio , quale consegnatario dei titoli	
		4	

